SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1778-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE CIOCE)

Comunicata alla Presidenza l'11 maggio 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Riparazione per l'ingiusta detenzione

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1982

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea ha costituito l'oggetto di un ampio e approfondito dibattito, nel corso del quale si è evidenziata la portata innovativa del provvedimento. Esso infatti, superando i timidi precedenti in materia, contempla un equo ristoro per l'ingiusta detenzione, indipendentemente dall'accertamento di eventuali danni. Si è cioè di fronte ad un vero e proprio diritto soggettivo, di natura privatistica, che deriva da una situazione di danno obiettivamente ingiusto, riferentesi non a fatto illecito, bensì derivante da un atto legittimo qual è il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Questa soluzione di diritto positivo, già contenuta nella legge 23 maggio 1960, n. 504, era però limitata alla riparazione dell'errore giudiziario a seguito della revisione, il che non poteva soddisfare la moderna coscienza democratica.

Di qui lo sforzo di estendere l'ambito del risarcimento, di cui si è fatto carico il disegno di legge, del quale va apprezzato lo sforzo responsabile di allargare, entro i limiti consentiti dalle odierne possibilità, anche economiche, l'intervento riparatore della società.

CIOCE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

12 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

13 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che nell'articolo 5 il riferimento venga fatto all'anno finanziario 1983, anzichè al 1982, esercizio questo ormai chiuso.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Dopo il titolo III del libro III del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« TITOLO IV. - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE. — Art. 574-*ter*. - (*Diritto alla riparazione*). — Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perchè il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè trattasi di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato ovvero perchè il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ha diritto ad una riparazione per la custodia preventiva ovvero per l'internamento a seguito di applicazione provvisoria di misura di sicurezza che abbia sofferto, qualora non vi abbia dato o concorso a dare causa per dolo o colpa grave.

Nel caso di morte del prosciolto e sempre che non vi sia stata rinunzia da parte del medesimo, il diritto alla riparazione spetta al coniuge non giudizialmente separato con addebito al medesimo della separazione, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli e sorelle e agli affini entro il primo grado. A tali persone non può essere complessivamente assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe spettata al prosciolto.

Art. 574-*quater*. - (*Modalità della riparazione*). — Sulla domanda di riparazione il giudice decide secondo equità, tenuto conto della durata della custodia preventiva e dell'internamento sofferti e delle conseguenze personali e familiari che ne sono derivate.

La riparazione si attua con le forme e le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 571.

In ogni caso la somma liquidata a titolo di riparazione non può essere superiore a lire 50 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 574-*quinquies*. - (*Domanda di riparazione*). — La domanda di riparazione deve essere presentata a pena di inammissibilità entro il termine di diciotto mesi dalla data in cui la sentenza di proscioglimento è divenuta irrevocabile.

Le persone indicate nel capoverso dell'articolo 574-*ter* possono proporre la domanda nello stesso termine o giovarsi di quella già proposta. La domanda, se proposta soltanto da alcune di esse, deve contenere l'indicazione delle altre.

Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo comma dell'articolo 573.

Art. 574-*sexies*. - (*Procedimento e decisione sulla domanda di riparazione*). — La competenza a pronunciare sulla domanda di riparazione spetta alla corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Qualora il proscioglimento irrevocabile dell'imputato consegua ad una pronuncia di annullamento della corte di cassazione, la competenza a decidere sulla domanda di riparazione spetta alla corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che pronunciò la sentenza avverso la quale fu proposto il ricorso per cassazione.

Per quanto attiene al procedimento ed alla decisione sulla domanda di riparazione si osservano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto ed ottavo dell'articolo 574.

La sentenza che provvede sulla domanda di riparazione è soggetta a ricorso per cassazione, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

Art. 574-*septies*. - (*Riparazione per l'ingiusta detenzione e risarcimento del danno*). — Qualora l'ingiusta detenzione sia conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto preveduto dalla legge come reato, lo Stato che ha corrisposto la riparazione si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

Dopo l'articolo 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è inserito il seguente:

« Art. 36-*bis*. — La somma stabilita nell'articolo 574-*quater*, terzo comma, del codice di procedura penale, quale ammontare massimo della riparazione pecuniaria, è aumentata ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati, quale accertata nel triennio dall'ISTAT ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano soltanto in relazione ai periodi di carcerazione preventiva o di internamento a seguito di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza sofferti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'articolo 574-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 574-*bis*. - (*Riparazione dell'errore giudiziario e risarcimento del danno*). — Nei casi preveduti dal numero 4 dell'articolo 554, lo Stato che ha corrisposto la riparazione si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile ».

Art. 5.

All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1982 si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 4508 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1983 si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 4508 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.